

PIANO DEI CONTROLLI

ASPARAGO VERDE DI CANINO IGP

Redatto RS	Verificato RAQ	APPROVAZIONE CC
------------	----------------	-----------------

ASSEGNATARIO

Copia assegnata a: MASAF		Funzione: Valutazione e approvazione
Copie n° 1 di 1	Emessa il 01/03/2024	Visto del Responsabile Assicurazione Qualità

STATO DELLE REVISIONI

Data approvazione	Revisione	Motivo della revisione
01/03/2024	00	Prima emissione per riconoscimento Bioagricert srl quale Organismo autorizzato ai sensi dell'Art. 53 della legge 128/98 così come sostituito dall'art. 14 della Legge n. 526/99

INDICE GENERALE

1.	PREMESSA.....	3
1.1	SCOPO.....	3
2.	NORME E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	3
3.	TERMINI E DEFINIZIONI	4
4.	ACCESSO AL SISTEMA DI CONTROLLO	6
5.	RICONOSCIMENTO INIZIALE E DECISIONE PER LA CERTIFICAZIONE	6
6.	RICHIESTA DI PRIMA AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE AL CONSUMO	7
7	VERIFICA DI CONFORMITÀ ETICHETTE.....	8
8	RICONFERMA.....	8
9	RICHIESTA DI RINNOVO ANNUALE E RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE AL CONSUMO	9
10	PROPOSTA, RILASCIO E DELIBERA DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE AL CONSUMO	9
11	VISITE ISPETTIVE IN SORVEGLIANZA ED ENTITÀ DEI CONTROLLI.....	9
12	COMUNICAZIONE DELLE MODIFICHE	9
13	CESSAZIONE ATTIVITÀ.....	9
14	RINUNCIA.....	10
15	AGGIORNAMENTO ELENCO DEGLI OPERATORI CONTROLLATI.....	10
16	RIAMMISSIONE DELL'OPERATORE	10
17	OBBLIGHI GENERALI DEGLI OPERATORI	10
18	REQUISITI DI CONFORMITÀ DISCIPLINATI	11
19	APPROVVIGIONAMENTO DEI PRODOTTI AGRICOLI E TRASFORMATI.....	11
20	IDENTIFICAZIONE E RINTRACCIABILITÀ POST RACCOLTA	12
21	PIANO DELLE PROVE DI CONFORMITÀ BAC	13
22	GESTIONE DEI LOTTI IN SEGUITO AD ANALISI BAC SUL PRODOTTO	13
23	REVISIONE ANALISI E DIRITTI DELL'OPERATORE IN CASO DI ANALISI NON CONFORMI.....	13
24	AUTOCONTROLLO DA PARTE DEGLI OPERATORI	14
25	GESTIONE DEI LOTTI IN SEGUITO AD ANALISI E VERIFICA IN AUTOCONTROLLO SUL PRODOTTO	14
26	PIANO ANALITICO RINFORZATO IN AUTOCONTROLLO IN SEGUITO AD ANALISI NON CONFORMI.....	14
27	ISPEZIONI PROVE ANALITICHE ED ESAME DOCUMENTALE	14
28	NON CONFORMITÀ E REITERAZIONE	14
29	GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ DA PARTE DI BAC	15
30	RICORSI, RECLAMI E CONTENZIOSI	15
	RICORSI	15
	RECLAMI	15
	CONTENZIOSI.....	16
31	CONSENSO AL SUBAPPALTO E DIRITTO DI RICUSAZIONE	16
32	RISERVATEZZA.....	16
33	PUBBLICITÀ E TRASPARENZA.....	16
34	USO DEI MARCHI E DEI RIFERIMENTI ALLA CERTIFICAZIONE	16
35	MODULISTICA.....	16
36	TABELLE ALLEGATE	16
36.1	TABELLA 1 – COMUNICAZIONI PERIODICHE DEGLI OPERATORI.....	17
36.2	TABELLA 2 – SINTESI DEI REQUISITI PREVISTI DAL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE.....	18
36.3	TABELLA 3 – CLASSIFICAZIONE DELLE NON CONFORMITÀ E RELATIVI TRATTAMENTI.....	21

1. PREMESSA

Il Reg. UE n.1151/12 sulle denominazioni di origine protette (DOP) e sulle indicazioni geografiche protette (IGP) stabilisce che i prodotti agroalimentari, che beneficiano della IG siano conformi ad un disciplinare e che i requisiti previsti dal medesimo disciplinare, siano controllati da organismi di Controllo autorizzate dagli Stati membri.

Bioagricert - Organismo di Controllo autorizzato ai sensi dell'art. n. 53 della legge 128/98 così come sostituito dall'articolo n. 14 della legge 526/99 (di seguito ODC) - ha definito per la denominazione Asparago Verde di Canino IGP, il presente Piano di Controllo (PdC) per lo svolgimento delle verifiche di conformità.

1.1 SCOPO

Assicurare attraverso attività di valutazione, ispezioni e prove il rispetto dei requisiti di conformità previsti dal disciplinare di produzione e dal piano dei controlli approvato dal MASAF.

1.2 CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Piano dei Controlli trova applicazione, per le specifiche parti di pertinenza, presso tutti i soggetti della filiera di produzione dell'ASPARAGO VERDE DI CANINO IGP.

2. NORME E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

- ✚ Reg. (UE) n. 1151/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
- ✚ Reg. (UE) n. 625/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
- ✚ Reg. (UE) n.1169/2011, del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione
- ✚ Regolamento di esecuzione n. 2023/2483 della Commissione del 6 novembre 2023 Recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Asparago verde di Canino» (IGP). Pubblicato sulla GU dell'UE serie L del 13 novembre 2023;
- ✚ Provvedimento 23 novembre 2023 del Masaf - Disciplinare di produzione "Asparago Verde di Canino" IGP pubblicato GU n. 287 del 9 dicembre 2023;
- ✚ L.128/1998 - L. Comunitaria 1995-97, con particolare riferimento all'art. 53 così come sostituito dall'art. 14 della Legge 526/1999;
- ✚ D. Lgs 15.12.2017, n. 231, concernente la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Reg. (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 170 del 12 agosto 2016;
- ✚ D. Lgs 19.11.2004, n. 297, Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;
- ✚ ISO/IEC 17025, Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura;
- ✚ UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 – requisiti relativi agli organismi che gestiscono i sistemi di certificazione di prodotti, processi e servizi.

3. TERMINI E DEFINIZIONI

Attività di controllo	Esame documentale, Ispezione e/o prova mediante il quale BAC verifica il rispetto dei requisiti di conformità specificati nel disciplinare di produzione e nel presente piano dei controlli
Azione correttiva	Insieme delle azioni intraprese dall'operatore al fine di eliminare le cause che hanno determinato una non conformità
Autorità	Sono rappresentate dal MASAF (Autorità competente nazionale) e dalle Amministrazioni Regionali per il territorio di loro competenza
Autocontrollo	Attività di riscontro e documentazione, attuata da parte degli operatori della filiera produttiva della IG, che consente di dare evidenza oggettiva del rispetto dei requisiti di conformità specificati nel disciplinare di produzione
Autorità di vigilanza	Regioni interessate alla IGP (Regione Lazio) e Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari (ICQRF)
Autorizzazione all'immissione al consumo	Atto mediante il quale BAC autorizza l'operatore all'immissione al consumo del prodotto conforme ai requisiti di conformità disciplinati. L'autorizzazione ha validità annuale.
BAC	Bioagricert srl
Bilanci di materiali	Attività finalizzate alla verifica, mediante comparazione, della compatibilità dei flussi materiali in ingresso ed in uscita
Consorzio di Tutela	Consorzio di Tutela qualora incaricato dal MASAF secondo quanto previsto dall'Art. 14 della Legge 526-1999
Disciplinare di produzione	Documento che specifica i requisiti obbligatori dell'asparago verde di Canino IGP e del procedimento necessario alla sua produzione. Provvedimento 23/11/2023 del Masaf - pubblicato GU n. 287 del 09/12/2023
Documento equivalente	Documento predisposto dagli operatori che riporta almeno i punti di controllo, autocontrollo, registrazione e verifica dei requisiti presenti nei documenti redatti da BAC e approvati dal MASAF.
Elenco degli operatori controllati	Elenco degli operatori conformi e inseriti nel sistema dei controlli, aggiornato annualmente da BAC.
Etichettatura	Qualunque menzione, indicazione, marchio di fabbrica o commerciale, immagine o simbolo che si riferisce a un alimento e che figura su qualunque imballaggio, documento, avviso, etichetta, nastro o fascetta che accompagna o si riferisce a tale alimento.
Notifica conformità analisi	Documento con il quale BAC attesta la rispondenza ai requisiti disciplinati in seguito alla valutazione del rapporto di analisi inviato dal laboratorio.
Requisito	Disposizione presente nel disciplinare di produzione che definisce le esigenze da soddisfare e rispettare per conformarsi allo stesso
Rintracciabilità	La possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione.
Tracciabilità	Insieme di procedure predisposte dall'operatore al fine di documentare, per ogni lotto di prodotto, le singole fasi del processo produttivo.
Trattamento	Rimozione della non conformità al fine di ripristinare la situazione conforme
Verifica ispettiva iniziale	Attività di controllo mediante la quale BAC accerta il rispetto dei requisiti previsti dal disciplinare di produzione e dal piano dei controlli, ai fini dell'inserimento dell'operatore nell'elenco degli operatori controllati
Verifica ispettiva di sorveglianza	Attività di controllo mediante la quale BAC accerta il mantenimento dei requisiti, la conformità di processo e di prodotto, oltre a tutti gli adempimenti specificati dal disciplinare di produzione e dal piano dei controlli
Variazioni significative	Variazioni che necessitano di una verifica ispettiva aggiuntiva al fine di valutare, se le modifiche intervenute, rispettano i requisiti di conformità previsti dal piano dei controlli e dal disciplinare di produzione
Indicazione Geografica Protetta (IGP) ai fini del Reg. Regolamento (UE) n. 1151/2012 del parlamento europeo e del consiglio del 21 novembre 2012	Nome che identifica un prodotto: a) originario di un determinato luogo, regione o paese; b) alla cui origine geografica sono essenzialmente attribuibili una data qualità; la reputazione o altre caratteristiche; e c) la cui produzione si svolge per almeno una delle sue fasi nella zona geografica delimitata.
Operatori	Produttori, intermediari, trasformatori e confezionatori che chiedono a BAC l'adesione al sistema dei controlli.
Produttore	Operatore, ubicato in zona di produzione, che coltiva asparagie in conformità al disciplinare di produzione.
Intermediario	Operatore che esegue operazioni di acquisto e vendita di prodotto sfuso senza effettuare alcuna manipolazione dello stesso, eventualmente provvedendo al solo stoccaggio temporaneo presso i propri impianti. Gli intermediari possono essere ubicati anche fuori dalla zona di produzione prevista dal disciplinare dell'asparago verde di Canino IGP.

Trasformatore	Operatore identificato che conduce operazioni di: - pulitura, cernita, lavaggio, calibrazione, taglio, ammassamento per l'asparago fresco; - pulitura, lavaggio, cernita, calibrazione, taglio, scottatura/bilanciatura, sgrondatura, seconda cernita, preraffreddamento, surgelazione per il prodotto di III Gamma. Qualora presso il trasformatore siano attuate attività di raccolta e di intermediazione, lo stesso operatore si assume gli obblighi previsti dal produttore e dall'intermediario. I trasformatori possono essere ubicati anche fuori dalla zona di produzione prevista dal disciplinare dell'asparago verde di Canino IGP.
Confezionatore	Operatore identificato che conduce una struttura di confezionamento degli asparagi in contenitore idoneo ad uso alimentare utilizzando le varie tipologie di confezioni previste dal disciplinare. Qualora presso il confezionatore siano attuate attività di produzione, trasformazione e intermediazione lo stesso operatore si assume gli obblighi previsti dal produttore, trasformatore e dall'intermediario. I confezionatori possono essere ubicati anche fuori dalla zona di produzione prevista dal disciplinare dell'asparago verde di Canino IGP.
Lotto	Unità, avente caratteristiche omogenee, che è stata prodotta e/o lavorata e/o imballata in condizioni identiche.
Lotto di confezionamento	Lotto omogeneo di asparago, da destinare al confezionamento, ottenuto prodotta e/o lavorata e/o imballata in condizioni identiche
Lotto di trasferimento	quantità omogenea di prodotto, derivante dalla stessa annata e da appezzamenti riconosciuti idonei, identificata mediante una scheda di trasferimento prodotto, per cui è possibile garantire la rintracciabilità
Turioni	Giovane germoglio squamoso sviluppatosi da un fusto sotterraneo (Asparago)
Prodotti III° gamma	Appartengono a questa categoria i prodotti che hanno subito trattamenti di surgelazione e o congelazione.
Processo di terza gamma	Turioni sottoposti a processo di lavaggio e cernita. Il turione viene sottoposto a taglio, cottura, sgrondatura, seconda cernita, preraffreddamento e surgelazione.
Zampe	Per Zampe di Asparagi si intendono le Zampe (radici) che servono all'impianto di un'asparagiaia che si trapiantano tra il mese di febbraio e il mese di giugno.
Non conformità (NC)	Mancato soddisfacimento dei requisiti previsti dal disciplinare di produzione per il processo produttivo, la materia prima e/o il prodotto, o mancato rispetto delle disposizioni previste dal Piano dei Controlli
Non conformità lieve (NC lieve)	Non conformità che non pregiudicano la certificabilità del prodotto stesso
Non conformità grave (NC grave)	Non conformità che ingenerano l'esclusione della materia prima e/o del prodotto e pregiudicano la certificabilità del prodotto stesso.
Difesa integrata	Norme contenute nei disciplinari emanati dalla Regione Lazio. Determinazione 17 marzo 2023, n. G03723 Approvazione del documento "Norme tecniche di difesa integrata e controllo delle erbe infestanti - aggiornamento 2023" – pubblicata sul BURL n. 24 del 23/03/2023 e s.m.i.
Comitato di Certificazione	Organo dell'ODC al quale è attribuito il compito e la responsabilità di decidere sulle pratiche relative ai soggetti che hanno accesso al Sistema di Certificazione
Certificazione di Conformità	Atto mediante il quale BAC attesta che uno o più lotti di "Asparago verde di Canino" IGP sono stati ottenuti nel rispetto dei requisiti previsti dal disciplinare di produzione
Certificato di riconoscimento	Atto mediante il quale BAC dichiara che un operatore è formalmente iscritto nell'elenco degli operatori dell'IGP "Asparago verde di Canino"

4. ACCESSO AL SISTEMA DI CONTROLLO

4.1 Operatori coinvolti

Gli operatori interessati ed effettivamente presenti nella filiera dell'ASPARAGO VERDE DI CANINO IGP sono i produttori, intermediari, trasformatori e confezionatori.

4.2 Modalità di accesso

Tutti gli operatori della filiera al fine di poter concorrere alla realizzazione del prodotto ASPARAGO VERDE DI CANINO IGP, devono presentare specifica richiesta all'ODC inoltrando la Domanda di adesione al Sistema di Controllo e Certificazione.

La Domanda di adesione, sottoscritta dall'operatore, può essere consegnata all'OdC:

- a) direttamente dal soggetto richiedente;
- b) dal Consorzio di Tutela incaricato in nome e per conto dei propri soci;
- c) da altro soggetto a condizione che i richiedenti predispongano apposita delega per la consegna della domanda;

Con l'atto di presentazione della Domanda di adesione al Sistema di Controllo e Certificazione, ciascun soggetto:

- accetta integralmente i contenuti del Piano di Controllo per la denominazione ASPARAGO VERDE DI CANINO IGP;
- si impegna a collaborare con l'OdC facilitando l'attività di controllo svolta dagli ispettori in tutte le sue fasi ed articolazioni.
- si impegna al pagamento delle tariffe previste per l'adesione e la permanenza nel sistema.
- dichiara di conoscere e accettare, per le parti di propria competenza, il piano dei controlli e il disciplinare di produzione consultabili sul sito del MASAF www.politicheagricole.it e sul sito www.bioagricert.org.

Ogni soggetto si impegna, inoltre, a collaborare con l'Organismo di controllo facilitando l'attività di controllo svolta dagli ispettori, con o senza preavviso, in tutte le sue fasi e articolazioni.

4.3 Prima richiesta di adesione produttori

Possono presentare la richiesta di adesione tutti i produttori che ricadono nella zona di produzione prevista dal disciplinare, in possesso del fascicolo aziendale e in possesso di un titolo di conduzione (proprietà, affitto, comodato, comproprietà, utilizzo dei terreni del coniuge ecc.). I produttori che intendono aderire al sistema di controllo devono inviare a BAC la richiesta di prima adesione (**Mod. RA_PA_26_AC**) adeguatamente compilata, entro e non oltre il **31/12** di ogni anno. Solo ed esclusivamente per la campagna **2024** è data la possibilità a Bioagricert di accettare la richiesta oltre il termine di adesione previsto a fronte di tempistiche idonee per la verifica di conformità dei requisiti disciplinati.

4.4 Prima richiesta di adesione intermediario, trasformatore e confezionatore

Gli operatori che intendono aderire al sistema di controllo possono inviare a BAC in qualsiasi periodo dell'anno, ma comunque prima dell'inizio di ogni attività riguardante la gestione dei prodotti e dei processi attinenti all' asparago verde di Canino IGP, la richiesta di prima adesione (**MOD. RA_TR_26_AC**) adeguatamente compilata, allegando:

- A copia dell'autorizzazione sanitaria/SC
- B IA/ notifica registrazione art. 6 Reg. CE 852/2004;
- C copia del certificato iscrizione alla CCIAA o visura camerale (esclusi eventuali soggetti esenti);
- D il modulo, allegato alla richiesta di adesione, adeguatamente compilato;
- E procedura di autocontrollo a verifica dei requisiti disciplinati.

4.5 Quote degli operatori in prima adesione

Il mancato pagamento delle quote previste dal tariffario e inviate all'operatore da parte di BAC, successivamente alla valutazione positiva della domanda, interrompe l'iter di certificazione fino alla risoluzione dell'inadempimento amministrativo.

5. RICONOSCIMENTO INIZIALE E DECISIONE PER LA CERTIFICAZIONE

5.1 Esame documentale e riesame della richiesta di prima adesione

Al ricevimento della richiesta di prima adesione, BAC provvede all'esame documentale:

Situazioni	Provvedimento
Richiesta accettata (riesame positivo della domanda)	BAC dispone la pianificazione della visita ispettiva iniziale
Richiesta incompleta con carenze documentali	BAC informa l'operatore con le richieste di integrazione a rettifica e completamento della documentazione presentata. Sino all'invio della documentazione BAC non procederà ad effettuare la verifica ispettiva e la procedura di riconoscimento sarà sospesa fino ad avvenuta ricezione dell'integrazione documentale.
Richiesta rigettata	BAC informa l'operatore del motivo per cui la domanda è stata respinta.

Solo in seguito all'accettazione della richiesta, BAC pianifica le verifiche ispettive iniziali e il piano annuale dei controlli.

5.2 Pianificazione annuale dei controlli e Visite ispettive iniziali

Dopo l'esito positivo dell'esame documentale BAC effettua la verifica ispettiva iniziale, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, sul 100% dei soggetti richiedenti l'adesione.

Nel corso della verifica ispettiva iniziale l'OdC controlla la corrispondenza di quanto dichiarato nella domanda, l'idoneità del soggetto e la capacità di soddisfare i requisiti disciplinati per la specifica attività svolta dal richiedente; in particolare, oggetto della valutazione iniziale saranno:

- A. per i produttori agricoli, la coerenza con le informazioni fornite nella domanda iniziale (ubicazione delle superfici a IG, superfici coltivate, tecniche di coltivazione, preparazione del terreno, trapianto e numero delle piante, irrigazione, concimazione, difesa, diserbo, operazioni colturali, quaderno di campagna, fascicolo aziendale aggiornato e raccolta);
- B. per i trasformatori/confezionatori, la coerenza con le informazioni fornite nella domanda iniziale e la disponibilità di locali, attrezzature ed impianti idonei per l'attività svolta, modalità di autocontrollo per la valutazione delle caratteristiche al consumo e delle modalità di campionamento per i parametri chimico-fisici e organolettici, nonché l'adeguatezza dei sistemi per l'identificazione e la rintracciabilità del prodotto;
- C. per gli intermediari: la coerenza con le informazioni fornite nella domanda iniziale e la disponibilità di mezzi ed attrezzature idonee per il trasporto e l'eventuale stoccaggio, separando il prodotto idoneo alla IG da quello non idoneo, nonché l'adeguatezza dei sistemi per l'identificazione e la rintracciabilità del prodotto.

Il tecnico incaricato inoltre segnala le carenze, le criticità strutturali e documentali riscontrate, registra i risultati nel rapporto ispettivo che lascia in copia all'operatore, consegna la documentazione prevista dal modulo di consegna e accettazione.

Sarà inoltre effettuato, per l'operatore che immette il prodotto sul mercato **ASPARAGO VERDE DI CANINO IGP**, un campionamento sul prodotto che dovrà essere necessariamente disponibile al momento dell'ispezione iniziale per la verifica dei requisiti chimico-fisici disciplinati (**paragrafo 21**). Qualora il prodotto non fosse disponibile per il prelievo, il campione sarà prelevato da BAC successivamente alla verifica ispettiva iniziale, su richiesta dell'operatore, mediante l'invio del modulo **Mod. RA_DOP-IGP** o equivalente. BAC per il riconoscimento iniziale applica **annualmente** il seguente piano delle verifiche:

OPERATORE	% DI OPERATORI CONTROLLATI IN PRIMA ADESIONE	TIPO DI CONTROLLO
Produttore	100%	Documentale e ispettivo
Intermediario	100%	Documentale e ispettivo
Trasformatore	100%	Documentale e ispettivo
Confezionatore	100%	Documentale, ispettivo e analitico (*)

(*) la verifica analitica dei requisiti disciplinati è svolta presso il trasformatore/confezionatore e/o il confezionatore

5.3 Accettazione dell'operatore nel sistema dei controlli

il soggetto interno a BAC deputato al riesame dell'attività di valutazione, acquisiti gli esiti della visita ispettiva iniziale e la documentazione prevista dal presente piano, avanza al Comitato di Certificazione, che delibera entro 15 giorni, la proposta di inserimento dell'operatore nell'*Elenco dei soggetti riconosciuti della IGP "ASPARAGO VERDE DI CANINO"*.

- **Se la valutazione è positiva** l'operatore è formalmente iscritto nell'elenco degli operatori e riceve da BAC la relativa comunicazione (Certificato di riconoscimento).
- **Se la valutazione è negativa**, BAC comunica all'operatore le deviazioni riscontrate e le richieste di adeguamento. Gli operatori, che non hanno i requisiti previsti dal disciplinare di produzione, non sono iscritti nell'elenco degli operatori controllati.

Solo gli operatori iscritti e idonei, che immettono il prodotto sul mercato, **possono inoltrare la richiesta dell'autorizzazione all'immissione al consumo**.

6. RICHIESTA DI PRIMA AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE AL CONSUMO

Gli operatori, mediante il Mod. **RAC_DOP-IGP** adeguatamente compilato, possono chiedere a BAC l'immissione al consumo allegando i documenti di seguito riportati:

- A** Elenco dei fornitori inseriti nel sistema dei controlli aggiornato (**Mod. PF DOP_IGP**) o equivalente;
- B** Analisi in autocontrollo dei requisiti disciplinati (conformità delle caratteristiche morfologiche, merceologiche, organolettiche e chimico fisiche).

6.1 PROPOSTA, PRIMO RILASCIO E DELIBERA DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE AL CONSUMO

BAC, al ricevimento della richiesta di primo rilascio dell'autorizzazione all'immissione al consumo, procede al riesame/valutazione del dossier di certificazione:

Documenti allegati	Provvedimento
2) Analisi BAC	Bioagricert rilascia l'autorizzazione all'emissione al consumo solo in seguito a esito conforme delle Analisi chimico-fisiche rispetto ai requisiti disciplinati.
3) Analisi in autocontrollo	Solo per il primo rilascio il richiedente dovrà inviare le analisi eseguite in autocontrollo conformi , per il lotto destinato al confezionamento, dei requisiti disciplinati (conformità delle caratteristiche morfologiche, merceologiche, organolettiche e chimico fisiche).
4) Verifiche ispettive	BAC procede al riesame

Solo in seguito al riesame e alla valutazione positiva della documentazione allegata, BAC avanza la proposta al CC e con la delibera di certificazione emette l'autorizzazione all'operatore richiedente.

6.2 DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE AL CONSUMO

L'autorizzazione emessa da BAC ha **validità annuale** a patto che l'operatore richiedente mantenga in continuo la capacità di realizzare il prodotto in conformità ai requisiti disciplinati e non rinunci al sistema dei controlli.

6.3 MANTENIMENTO DEI REQUISITI

Successivamente all'iscrizione nell'elenco degli operatori controllati, il soggetto riconosciuto è tenuto a mantenere invariate tutte le condizioni, previste nel Piano dei Controlli e nel disciplinare di produzione, che ne hanno determinato l'iscrizione e il riconoscimento iniziale. Bioagricert, a partire dall'anno successivo a quello del riconoscimento, effettua periodici controlli (documentali, ispettivi ed analitici) per la verifica del rispetto dei requisiti del disciplinare di produzione e degli adempimenti previsti dal presente Piano di Controllo, da parte di tutti gli operatori inseriti nell'elenco.

In particolare, l'OdC verifica:

- la capacità degli operatori di garantire l'identificazione e rintracciabilità delle materie prime e del prodotto finale in entrata e in uscita;
- l'effettivo rispetto delle modalità di coltivazione, lavorazione, confezionamento e dei parametri del prodotto finito previsti dal disciplinare di produzione;
- la presenza, l'idoneità e l'aggiornamento della modulistica e dei registri impiegati ed in generale la corretta gestione della documentazione sopracitata.

6.3.1 Controlli documentali

Sono ordinariamente svolti sia sulla documentazione che ciascun operatore è tenuto ad inviare all'OdC nel corso dell'anno (vedi allegata **tabella 1**) che sui documenti (registri, etc.) indicati nei punti precedenti, che gli operatori devono detenere e rendere disponibili all'OdC nel corso delle verifiche ispettive.

6.4 SUBENTRO AL RICONOSCIMENTO

Nei casi di subentro di un nuovo operatore (successione, variazione di ragione sociale o forma giuridica), per la medesima attività, qualora dalla domanda di subentro/voltura si riscontri che il subentro comporta esclusivamente il trasferimento soggettivo del complesso dei diritti e degli obblighi derivanti dall'appartenenza del cedente al circuito IGP, lasciando immutati gli elementi oggettivi essenziali che hanno consentito l'iscrizione dell'azienda subentrata nel registro degli operatori riconosciuti, ne consegue l'iscrizione della stessa, a seguito della valutazione della pratica da parte di BAC, nel relativo elenco della IGP senza l'effettuazione della verifica iniziale. In tutti gli altri casi in cui il subentro non comporta esclusivamente il trasferimento soggettivo del complesso dei diritti e degli obblighi derivanti dall'appartenenza del cedente alla IGP, l'OdC pianificherà una verifica ispettiva a riscontro della conformità aziendale che, se confermata da BAC, comporta l'iscrizione della stessa nell'elenco degli operatori controllati.

7 VERIFICA DI CONFORMITÀ ETICHETTE

BAC verifica a campione la conformità al disciplinare di produzione dei sistemi di etichettatura e confezionamento, di designazione e di presentazione della IGP, preventivamente alla sua immissione in commercio. In relazione agli elementi di designazione e presentazione della IGP, i confezionatori devono attenersi a quanto previsto dal disciplinare di produzione. Nella presentazione del prodotto deve inoltre essere riportata la presente dicitura "Certificato da Organismo di controllo autorizzato dal Ministero competente" seguito dalla parola ITALIA o dalla bandiera italiana. Tale dicitura potrà essere tradotta nelle lingue dei Paesi di destinazione del prodotto. Ferme restando le funzioni di verifica del rispetto del disciplinare di produzione da parte di BAC, il Consorzio di tutela, ove riconosciuto, nell'esercizio delle funzioni di tutela della IGP e di assistenza tecnica attribuite dalla normativa in materia, può effettuare un'attività di valutazione o approvazione preventiva dell'etichetta antecedentemente all'impiego delle medesime da parte degli operatori.

8 RICONFERMA

8.1 Produttori

Gli operatori che intendono riconfermare l'iscrizione nell'elenco degli operatori controllati devono far pervenire entro e non oltre il **31/12** di ogni anno, la richiesta di riconferma (**Mod. RA_PA_26_AC**), adeguatamente compilata. Per gli operatori che non intendono riconfermare l'iscrizione nell'elenco degli operatori controllati si rimanda al punto 13.

8.2 Intermediario, trasformatore e confezionatore

In assenza di espressa comunicazione di recesso, l'operatore continua ad essere inserito nel sistema dei controlli.

8.3 Quote degli operatori in riconferma

La richiesta consiste nell'invio dell'estratto conto in cui viene indicato il corrispettivo da pagare e le modalità di pagamento. Qualora l'operatore non si attiene a quanto prescritto, Bioagricert comunica l'inadempienza al MASAF e come previsto dal D.Lgs. 297 del 19/11/2004 Art. 3 comma 2) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto immesso nel sistema di controllo, che non assolve agli obblighi pecuniari, in modo totale o parziale, limitatamente allo svolgimento dell'attività della struttura di controllo, per la denominazione protetta rivendicata dal soggetto stesso, previa verifica da parte del MASAF, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo dell'importo dell'obbligo pecuniario accertato.

9 RICHIESTA DI RINNOVO ANNUALE E RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE AL CONSUMO

La richiesta di rinnovo mediante il **Mod. RAC_DOP-IGP**, deve essere inoltrata a BAC prima della scadenza riportata nell'autorizzazione precedentemente ottenuta. Solo in seguito al riesame e alla valutazione positiva della documentazione allegata e dei fornitori, BAC avanza la proposta al CC e con la delibera di certificazione emette l'autorizzazione all'operatore che richiede il rinnovo.

10 PROPOSTA, RILASCIO E DELIBERA DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE AL CONSUMO

BAC, in seguito al ricevimento della richiesta di rinnovo, completa la valutazione del dossier di certificazione e avanza la proposta al CC. Con la delibera di certificazione si ha l'emissione dell'autorizzazione all'immissione al consumo, all'operatore richiedente.

11 VISITE ISPETTIVE IN SORVEGLIANZA ED ENTITÀ DEI CONTROLLI

La sorveglianza è finalizzata ad accertare che l'Operatore mantenga in continuo la capacità di realizzare il prodotto in conformità ai requisiti disciplinati. BAC in sorveglianza applica **annualmente** il seguente piano delle verifiche:

OPERATORE	% DI OPERATORI CONTROLLATI IN SORVEGLIANZA	TIPO DI CONTROLLO
Produttore	35% ¹	Documentale e ispettivo
Intermediario	35%	Documentale e ispettivo
Trasformatore	100%	Documentale e ispettivo
Confezionatore	100%	Documentale, ispettivo e analitico (*)

(*) la verifica analitica dei requisiti disciplinati è svolta presso il trasformatore/confezionatore e/o il confezionatore

11.1 Visite ispettive aggiuntive

BAC attuerà delle ispezioni aggiuntive:

- Nei casi in cui occorre accertare l'attuazione dell'azione correttiva presso l'operatore, prevista dal piano dei controlli, in seguito a NC gravi e/o di reiterazione della medesima NC;
- Per mancato invio a BAC dei dati dopo il sollecito e altre informazioni previste dal presente piano dei controlli (**tabella 1**);
- Nei casi in cui l'operatore comunichi a BAC variazioni significative;
- Nel caso di segnalazioni circoscritte e documentate pervenute dal Consorzio di tutela riconosciuto concernenti irregolarità accertate a carico degli operatori.

12 COMUNICAZIONE DELLE MODIFICHE

Qualora le situazioni descritte nella Domanda di adesione e nella documentazione allegata alla stessa fossero oggetto di variazioni (dati catastali, superfici, impianti, attrezzature, requisiti legali, cambi societari, dati fiscali, di processo, ecc.), i soggetti della filiera riconosciuti sono tenuti a comunicare per scritto o via mail all'OdC – entro 15 giorni dal loro accadimento – le modifiche intervenute, allegando eventuale nuova documentazione, salvo il caso di sospensione o revoca dell'autorizzazione sanitaria, di cui deve essere data comunicazione entro 24 ore. In quest'ultimo caso l'operatore sospende immediatamente l'utilizzazione, per qualsiasi fine, del riferimento alla IGP **"ASPARAGO VERDE DI CANINO"**. Bioagricert valuta la documentazione pervenuta provvedendo, se necessario, a richiedere eventuali integrazioni documentali o ad effettuare sopralluoghi intesi a verificare il permanere dei requisiti di idoneità prescritti che ne hanno consentito il riconoscimento iniziale e l'inserimento nell'apposito elenco dei soggetti riconosciuti. Per tutte le comunicazioni che riguardano variazioni significative BAC procederà ad una ispezione aggiuntiva presso l'operatore, diversamente in caso di variazioni non significative le variazioni intervenute saranno oggetto di valutazione nel corso delle successive verifiche ispettive previste. A seguito della variazione relativa alla titolarità di un soggetto riconosciuto, laddove l'attività svolta non presenti non conformità da risolvere, l'iscrizione nell'elenco avviene a seguito del solo controllo documentale. Viceversa, qualora siano in atto trattamenti di non conformità, l'iscrizione nell'elenco presuppone sempre una visita di controllo da parte dell'OdC.

13 CESSAZIONE ATTIVITÀ

L'operatore che **intende cessare l'attività** e uscire dal sistema dei controlli deve inviare la richiesta di rinuncia entro e non oltre il **31/12** di ogni anno, pena il pagamento della quota fissa annuale.

L'operatore che intende **sospendere** temporaneamente la propria attività produttiva, è tenuto a comunicarlo preventivamente all'OdC almeno 7 giorni prima dell'evento attraverso PEC, modulo di adesione o altro mezzo con conferma di ricevuta. (Come per la domanda di adesione anche questa comunicazione può essere eventualmente trasmessa dal Consorzio di tutela su specifica delega). Durante tale periodo l'operatore è comunque soggetto della quota fissa annuale. Il soggetto che intende riprendere l'attività dopo un periodo di sospensione volontaria dovrà comunicarlo almeno 15 giorni prima all'OdC indicando eventualmente se siano intervenute variazioni strutturali durante il periodo di sospensione.

¹ I produttori, iscritti nell'elenco degli operatori controllati, nell'arco del triennio, saranno ispezionati con una quota annuale minima del 33% alla quale si sommerà una quota del 2%, con criteri di casualità, su operatori già precedentemente controllati.

13.1 Produttori

Gli operatori che intendono rinunciare devono comunicare a BAC entro il **31/12** di ogni anno, la cessazione dell'attività mediante l'invio del **Mod. RA_PA_26_AC**, barrando la voce **rinuncia**.

13.2 Intermediari-Trasformatori-Confezionatori

Gli operatori che intendono rinunciare devono comunicare a BAC entro il **31/12** di ogni anno la cessazione dell'attività mediante l'invio del **Mod. RA_TR_26_AC**, barrando la voce **rinuncia**.

14 RINUNCIA

La cancellazione dagli elenchi obbliga gli operatori a sospendere la commercializzazione del prodotto IGP, l'utilizzo dei marchi di conformità delle etichette, della carta intestata e di tutti i documenti nei quali compaiano i riferimenti alla IG. La cancellazione dell'operatore dagli elenchi dell'OdC potrà essere effettuata anche senza ricevimento di una notifica di recesso, su delibera del Comitato di Certificazione, nel caso in cui l'operatore non risulti aver partecipato alla realizzazione della IG per un periodo di 24 mesi. In tal caso l'OdC invierà una comunicazione preventiva informando l'Azienda stessa della possibilità di cancellazione dall'elenco dei soggetti riconosciuti. Trascorsi 30 giorni senza che l'Azienda esprima volontà contraria, l'OdC procederà alla cancellazione dell'operatore dall'elenco delle aziende riconosciute. La cancellazione dell'operatore dagli elenchi dell'OdC potrà essere effettuata anche nel caso in cui:

- viene accertato, a seguito controlli documentali o ispettivi, che l'operatore ha cessato l'attività e l'insediamento produttivo è di fatto dismesso, chiuso o abbandonato;
- l'operatore riconosciuto è dichiarato fallito.

Si precisa che i soggetti che sospendono volontariamente l'attività o che cessano definitivamente l'attività nel corso dell'anno sono comunque tenuti a versare la tariffa annuale fissa e l'eventuale quota variabile sino a quel momento maturata.

15 AGGIORNAMENTO ELENCO DEGLI OPERATORI CONTROLLATI

L'elenco degli operatori viene aggiornato da BAC ogni anno in funzione delle richieste pervenute (prime adesioni, riconferme e rinunce).

16 RIAMMISSIONE DELL'OPERATORE

Tutti gli operatori che successivamente alla rinuncia decidono di rientrare nel sistema di controllo, devono attenersi e ripetere *l'iter previsto dal punto 4 del presente documento tecnico*.

Tutti gli operatori che successivamente alla sospensione decidono di riprendere le attività, BAC esegue, in corrispondenza della prima produzione, una visita ispettiva volta a verificare il mantenimento delle condizioni che avevano permesso il rilascio del certificato di riconoscimento.

17 OBBLIGHI GENERALI DEGLI OPERATORI

Gli operatori della filiera inseriti nel sistema dei controlli predispongono un piano di autocontrollo aziendale dal quale deve risultare in che modo e con quale frequenza vengono effettuate le verifiche (documentali e analitiche) anche per il rispetto dei requisiti, di cui alla **tabella 2**.

- A** utilizzano strumenti di misura in stato di taratura per le misurazioni effettuate in autocontrollo. A tal fine l'operatore deve mantenere un sistema documentato ed efficiente per la corrispondente gestione della loro taratura "esterna o interna che, se richiesto, deve essere messo a disposizione di BAC;
- B** Registrano i reclami e le NC con le relative azioni correttive adottate;
- C** Devono identificare e garantire la tracciabilità delle produzioni durante le movimentazioni, il confezionamento, durante lo stoccaggio e l'immissione al consumo;
- D** Le registrazioni dovranno identificare e quantificare le entrate e le uscite. Ciascuna annotazione relativa all'entrata e all'uscita dovrà essere ricollegabile al documento che ne ha scortato il trasporto (DDT, bolle interne, fatture o altra documentazione equivalente);
- E** Registrano le non conformità rilevate in autocontrollo e forniscono evidenza oggettiva che le materie prime non conformi non siano immesse nel circuito tutelato e commercializzate;
- F** Gestiscono ed archiviano la documentazione prevista dal piano dei controlli, per almeno 5 anni dalla data di emissione, in modo da agevolare le verifiche da parte del tecnico ispettore BAC e dalle Autorità ufficiali preposte al controllo;
- G** inviano a BAC la documentazione richiesta entro i tempi previsti dalla notifica inviata;
- H** Comunicano il programma e registrano le date e gli orari di lavorazione delle produzioni tutelate nel caso in cui le produzioni generiche e a indicazione protetta vengano separate temporalmente;
- I** Svolgono le operazioni di stoccaggio e confezionamento in condizioni sanitarie corrette e con impianti adeguati e autorizzati dall'autorità competente;

17.1 Obblighi specifici degli operatori

17.1.1 produttori

- A. Registrano le operazioni colturali, i quantitativi raccolti e venduti, il rispetto delle modalità di coltivazione e i trattamenti effettuati, in linea con il disciplinare di produzione, sul registro (**Mod_26_APP**), quaderno di campagna o equivalente;
- B. Inviano a BAC ogni eventuale aggiornamento delle superfici rispetto a quelle precedentemente comunicate con la richiesta di adesione;
- C. Registrano i quantitativi raccolti e venduti (**Mod_26_APP**);
- D. Rispettano le modalità di coltivazione, in particolare concimazione, difesa fitosanitaria e diserbo, devono essere effettuate applicando quanto disposto dalle norme contenute nei disciplinari emanati dalla Regione Lazio in materia di **produzione integrata (Mod_26_APP)** o equivalente.
- E. Identificano le particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione, l'effettiva consistenza e i riferimenti catastali degli appezzamenti coltivati;

17.1.2 Intermediari-trasformatori

- A. Registrano le operazioni di carico e scarico, sul registro fornito da BAC (**Mod. RCS_26 o equivalente**). Devono essere registrati i quantitativi di asparagi ricevuti e la relativa provenienza distinti per fornitore e le quantità vendute/conferite con relativo destinatario e le quantità eventualmente in stoccaggio. Le registrazioni devono consentire a Bioagricert di effettuare il controllo di carico-scarico in modo agevole ed efficace (bilancio di massa) oltre al test di rintracciabilità;
- B. Conservano la documentazione che identifica il lotto di prodotto ad ogni fornitura;
- C. Garantiscono l'identificazione e la rintracciabilità delle produzioni;
- D. Si assicurano che le aziende agricole e/o gli operatori dai quali intende acquistare/ritirare prodotto idoneo alla IG siano inseriti nel sistema di controllo e che pertanto il prodotto possa effettivamente essere destinato alla filiera tutelata;
- E. Predispongono ed aggiornano un elenco/tabella dei propri fornitori;
- F. Identificare eventuali celle di stoccaggio, garantendo la separazione del prodotto idoneo a IG da quello non idoneo.

17.1.3 Confezionatori

- A. Registrano le lavorazioni, i dati relativi al confezionamento sul registro di carico e scarico scheda produzione e confezionamento (**Mod. RCS_26 o equivalente**). Le registrazioni devono consentire a Bioagricert di effettuare il controllo di carico-scarico in modo agevole ed efficace (bilancio di massa) oltre al test di rintracciabilità.
- B. Si accertano che i lotti utilizzati per il confezionamento della IGP Asparago Verde di Canino abbiano le evidenze oggettive che dimostrino il rispetto dei requisiti disciplinati e siano accompagnati dalla documentazione di sistema;
- C. Conservano la documentazione che identifica il lotto di prodotto ad ogni fornitura;
- D. Si impegnano ad utilizzare l'indicazione geografica protetta esclusivamente sul prodotto idoneo ad essere immesso sul mercato;
- E. Garantiscono l'identificazione e la rintracciabilità delle produzioni;
- F. Verificano la rispondenza delle caratteristiche del prodotto a quanto previsto dal disciplinare (art.2), con la frequenza evidenziata di seguito nel paragrafo Autocontrollo del presente documento.

17.2 Informazioni periodiche da trasmettere a Bioagricert

Al fine di agevolare il controllo documentale da parte dell'OdC ciascun soggetto della filiera è tenuto a trasmettere Bioagricert le informazioni periodiche contenute nell'allegata **tabella 1**. In caso di mancata trasmissione delle dichiarazioni richieste entro i termini previsti, l'OdC solleciterà l'Azienda alla trasmissione delle stesse entro 15 giorni. In caso di ulteriore mancata comunicazione entro la scadenza prevista dal sollecito, l'OdC effettuerà una verifica ispettiva supplementare per il reperimento e il riscontro delle informazioni non ricevute dall'operatore.

18 REQUISITI DI CONFORMITÀ DISCIPLINATI

Gli operatori che intendono far parte della filiera produttiva della IGP devono assoggettarsi al controllo di BAC e operare in conformità al presente documento tecnico e al disciplinare di produzione. Il Disciplinare di produzione dell'asparago verde di Canino IGP, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Serie Generale n.287 del 09-12-2023, è consultabile nel sito ufficiale del MASAF all'indirizzo www.politicheagricole.it. Nella **Tabella. 2** sono riportati in sintesi i requisiti previsti dal disciplinare di produzione.

19 APPROVVIGIONAMENTO DEI PRODOTTI AGRICOLI E TRASFORMATI

19.1 Le Procedure e i sistemi di registrazione in accettazione (**Mod. RCS_26 o equivalente**) devono consentire ai tecnici ispettori BAC di risalire durante le verifiche, al fornitore, ai quantitativi conferiti e alla data di conferimento;

19.2 Controlli in accettazione

Il responsabile all'accettazione deve prendere in carico il prodotto dopo avere verificato:

- A la presenza per ogni produttore del Certificato di riconoscimento;
- B la presenza della scheda trasferimento prodotto adeguatamente compilata in ogni sua parte (**Mod. STP_DOP-IGP_AC**) o equivalente;
- C La zona di produzione prevista dal disciplinare;
- D la corretta identificazione del prodotto in entrata.

20 IDENTIFICAZIONE E RINTRACCIABILITÀ POST RACCOLTA

L'identificazione e la rintracciabilità deve essere garantita durante tutto il processo produttivo. La gestione, l'archiviazione della documentazione (DDT, Fatture, schede, registri ecc.) e le registrazioni dovranno identificare e quantificare nel dettaglio il prodotto in entrata e in uscita ed eventualmente in giacenza oltre alle produzioni trasformate ottenute, garantendo la verifica della rintracciabilità e il bilancio di massa delle quantità movimentate.

20.1 Trasferimenti del prodotto

Durante i trasferimenti in filiera, gli operatori devono identificare e accompagnare i turioni (asparago in mazzi o alla rinfusa) mediante apposita documentazione (**Mod. STP_DOP-IGP_AC o equivalente**).

20.2 Stoccaggio

Gli asparagi conferiti dai produttori, prima della lavorazione post-raccolta, devono essere stoccati a temperature adeguate e identificati con l'indicazione asparago verde di Canino IGP.

20.3 Processo produttivo

Durante il processo produttivo (prodotto fresco, trasformato e III gamma) gli operatori identificano e registrano su apposita documentazione, i dati che consentono di garantire l'identificazione e la rintracciabilità (**Mod.RCS_26**) o equivalente. Le operazioni di lavorazione devono essere effettuate in condizioni sanitarie corrette. Il prodotto non direttamente commercializzato deve essere conservato in cella a temperature adeguate (2/8°C per il prodotto fresco, mentre il prodotto destinato alla III gamma in ambiente surgelato).

20.4 Prodotto pronto per il confezionamento

L'operatore deve identificare gli asparagi prima del confezionamento o durante le fasi di lavorazione garantendo la separazione e la rintracciabilità.

20.5 Confezionamento

L'operatore deve identificare ed etichettare il prodotto finito secondo le modalità e le tipologie di confezioni previste dal disciplinare di produzione sia per il prodotto fresco sia per la III gamma.

20.6 Commercializzazione e vendita del prodotto preconfezionato

L'operatore deve riportare, sui documenti fiscali (**fatture e/o DdT**), al fine di garantire la rintracciabilità, l'indicazione Asparago verde di Canino IGP. Inoltre deve garantire la corrispondenza tra la quantità prodotta, quella venduta e in giacenza, mediante adeguata registrazione (**Mod.RCS_26**) o equivalente.

20.7 Separazione e comunicazione delle lavorazioni

L'operatore inserito nel sistema dei controlli deve garantire, in caso di lavorazioni che coinvolgono più processi produttivi per la realizzazione di prodotti non rientranti nel campo di applicazione dell'Asparago verde di Canino IGP, la separazione spazio-temporale tra i diversi processi. In particolare **nel caso in cui le produzioni vengano separate spazialmente**, gli operatori dovranno identificare le linee di lavorazione, gli impianti, i locali allo scopo utilizzati dandone comunicazione a BAC. **Nel caso in cui le produzioni generiche e a denominazione protetta vengano invece separate temporalmente**, gli operatori provvederanno a comunicare il programma di lavorazione delle produzioni tutelate (**Allegato al Mod. RA_TR_26_AC**). Le produzioni destinate all'Asparago verde di Canino IGP devono essere mantenute distinte dal prodotto generico ed opportunamente identificate e registrate in modo tale da essere in ogni momento distinguibili. Il rispetto della separazione delle produzioni sarà oggetto di verifica da parte dell'OdC nel corso delle verifiche ispettive.

21 PIANO DELLE PROVE DI CONFORMITA' BAC

L'Asparago verde di Canino IGP, all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione. Tutti gli altri parametri devono essere conformi alla normativa cogente. Il volume annuo produttivo di riferimento, che Bioagricert prende in considerazione, sarà quello dell'anno precedente. In prima adesione Bioagricert si baserà, per l'entità del controllo, su una stima di produzione annua. Per la determinazione di parametri analitici, ciascun campione finale di prelevamento sarà suddiviso in quattro aliquote omogenee delle quali una viene lasciata all'operatore due vengono inviate al laboratorio di analisi accreditato alla norma ISO/IEC 17025 per le specifiche prove, una viene conservata dall'OdC per l'eventuale revisione. La codifica del lotto campionato è indicata mediante il codice unità produttiva, data del prelievo, codice del tecnico e codice sigillo per ciascuna aliquota.

Matrice	Requisiti disciplinati chimico-fisici	Operatori a cui si applica	Entità del controllo e quando si applica	Tipologia di prodotto
Asparago verde di Canino IGP	Art. 2 Caratteristiche chimico fisiche (ferro e magnesio),	Confezionatore	Verifica iniziale: prelievo prima dell'invio all'operatore e/o pronto per l'immissione al consumo.	Prodotto confezionato e/o pronto per l'immissione al consumo
			Verifica in sorveglianza: 1 volta/anno per produzioni inferiori/uguali a 10 tonnellate; 2 volte/anno per produzioni maggiori di 10 e fino a 20 tonnellate; 4 volte/anno per produzioni superiori a 20 tonnellate	Prodotto confezionato e/o pronto per l'immissione al consumo

22 GESTIONE DEI LOTTI IN SEGUITO AD ANALISI BAC SUL PRODOTTO

BAC ricevuta copia del rapporto di analisi, dal laboratorio, valuta la conformità ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione e notifica al richiedente l'esito. Dalla valutazione si possono verificare le seguenti situazioni:

Situazioni	Provvedimento
1) Analisi conformi ai requisiti disciplinati	BAC comunica la conformità ai requisiti mediante l'invio della notifica conformità analisi in cui è riportato il tipo di analisi, i requisiti, la data, il lotto, la quantità e il n° del rapporto di prova rilasciato dal laboratorio.
2) Analisi non conformi ai requisiti disciplinati	BAC notifica l'esito delle analisi indicando il requisito e/o i requisiti non conformi. L'operatore ha la facoltà di richiedere la revisione dell'analisi esclusivamente per le caratteristiche non conformi. <i>In caso sia stata utilizzata la denominazione sul prodotto non conforme e lo stesso sia stato già immesso sul mercato, BAC provvederà a segnalarlo agli Organi di vigilanza (Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari (ICQRF).</i>

Al fine del rilascio del giudizio di idoneità definitivo sul dato analitico riportato sul rapporto di prova l'OdC considera esclusivamente l'incertezza di misura che, in base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, è associata al dato relativo a ciascuna determinazione riportata sul medesimo rapporto di prova. Pertanto, il dato analitico rilevato a seguito delle analisi di laboratorio sarà conforme al disciplinare di produzione se rientra nell'intervallo dell'incertezza di misura ovvero nell'ampiezza del campo di valori indicati nel rapporto di prova.

23 REVISIONE ANALISI E DIRITTI DELL'OPERATORE IN CASO DI ANALISI NON CONFORMI

In caso di esito non conforme dell'analisi chimico-fisica, BAC comunica tempestivamente l'esito negativo delle analisi e contestualmente porta a conoscenza dell'operatore la possibilità di esperire il procedimento di revisione, assegnando il termine di 15 gg. dalla ricezione della comunicazione per la presentazione dell'istanza.

L'operatore entro i 15 giorni può avvalersi del diritto di sottoporre ad analisi una seconda aliquota in possesso di Bioagricert, che sarà analizzata presso un altro laboratorio Accreditato (UNI CEI EN ISO/IEC 17025) scelto dall'OdC. Bioagricert ha l'obbligo di informare l'operatore circa il laboratorio scelto per la revisione di analisi. Il laboratorio comunicherà all'OdC la data di svolgimento di revisione cui potrà assistere un rappresentante aziendale o un consulente tecnico di parte. Tale procedura è attivata dietro esplicita richiesta dell'operatore, mentre la mancata presentazione equivale alla rinuncia del diritto di sottoporre ad analisi la seconda aliquota e il lotto dovrà essere escluso dal circuito IGP.

Questa eventuale seconda analisi sarà determinante al fine del giudizio di conformità:

- Se l'esito dell'analisi della seconda aliquota si conferma come non conforme, il lotto dovrà essere escluso dal circuito tutelato e le spese sono a carico della parte soccombente.
- Se l'esito dell'analisi della seconda aliquota risulterà conforme, BAC revoca la misura cautelativa e il prodotto può essere immesso nel circuito tutelato.

Il lotto sottoposto a campionamento ed analisi deve essere identificato e trattenuto dall'operatore fino ad accertamento della conformità e può essere liberalizzato per l'immissione al consumo esclusivamente dopo completo e positivo esito dei riscontri analitici effettuati.

Nel caso di non conformità, in assenza di richiesta di ripetizione di analisi o nel caso che questa abbia confermato l'esito di non conformità, Bioagricert prevede l'esclusione del lotto non conforme mediante l'invio del **Modulo notifica conformità analisi DOP-IGP (Mod. NCA_DOP-IGP_AC)**.

24 AUTOCONTROLLO DA PARTE DEGLI OPERATORI

Le verifiche in autocontrollo devono essere registrate, archiviate e rese disponibili al tecnico in sede di verifica ispettiva. L'operatore deve disporre di una procedura interna che definisca le modalità operative in grado di assicurare, in autocontrollo, la verifica dei requisiti enunciati dal disciplinare di produzione (caratteristiche merceologiche, morfologiche e organolettiche). La procedura, dovrà essere inviata a Bioagricert per la valutazione al momento dell'invio della richiesta di prima adesione e a ogni variazione.

Matrice	Requisiti disciplinati chimico-fisici	Operatori a cui si applica	Entità dell'autocontrollo	Tipologia di prodotto
Asparago verde di canino IGP	(Art. 2 caratteristiche del prodotto) Caratteristiche chimico fisiche	Confezionatore	1 volta/anno per produzioni inferiori/uguali a 10 tonnellate; 2 volte/anno per produzioni maggiori di 10 e fino a 20 tonnellate; 4 volte/anno per produzioni superiori a 20 tonnellate	Prodotto pronto per l'immissione al consumo
	(Art. 2 caratteristiche del prodotto) Caratteristiche merceologiche, morfologiche, organolettiche mediante autocontrollo interno.	Confezionatore	Per ogni lotto di asparago atto a divenire IGP	Prodotto pronto per l'immissione al consumo

Il volume annuo produttivo di riferimento, da prendere in considerazione, è quello dell'anno precedente. In prima adesione l'operatore si baserà, per l'entità dell'autocontrollo, su una stima annua di produzione. L'autocontrollo deve essere eseguito sul prodotto fresco.

25 GESTIONE DEI LOTTI IN SEGUITO AD ANALISI E VERIFICA IN AUTOCONTROLLO SUL PRODOTTO

I lotti da cui sono stati prelevati i campioni devono essere identificati e trattenuti dall'operatore fino ad accertamento della conformità e possono essere liberalizzati per la commercializzazione/immissione al consumo esclusivamente dopo completo e positivo esito dei riscontri di conformità ai requisiti disciplinati. I rapporti di analisi (con i riferimenti identificativi del lotto di prodotto analizzato) devono essere conservati e resi disponibili per i controlli di conformità. In caso il prodotto risultasse NC ai requisiti del Disciplinare di Produzione l'operatore deve escludere il lotto dal circuito della IGP, registrando i quantitativi oggetto di tali interventi, le cause e le azioni correttive intraprese. Le registrazioni in autocontrollo devono essere rese disponibili ai tecnici Bioagricert in corso della verifica ispettiva. Nel caso in cui sia stata utilizzata la denominazione sul prodotto non conforme e lo stesso sia stato già immesso sul mercato, Bioagricert lo segnala all'Autorità competente (ICQRF).

26 PIANO ANALITICO RINFORZATO IN AUTOCONTROLLO IN SEGUITO AD ANALISI NON CONFORMI

Qualora le analisi in autocontrollo dei requisiti disciplinati evidenziassero situazioni di non conformità, l'operatore interessato oltre a gestire e declassare il lotto è tenuto ad attuare un piano rinforzato di analisi in relazione al solo requisito non conforme. Il piano analitico rinforzato prevede almeno 1 analisi aggiuntiva, nel corso dei successivi lotti di produzione, rispetto a quelle ordinarie previste in autocontrollo e comunque fino a quando le analisi non risultino conformi e il processo risulta validato. I report analitici e l'attuazione del piano analitico rinforzato dovranno essere disponibili presso l'operatore durante la visita ispettiva Bioagricert.

27 ISPEZIONI PROVE ANALITICHE ED ESAME DOCUMENTALE

Il soggetto immesso nel sistema di controllo che pone in essere un comportamento diretto a non consentire le ispezioni ovvero ad intralciare o ad ostacolare l'attività di verifica dei documenti necessari all'attività di controllo risulta inadempiente. Bioagricert comunica tale inadempienza al MASAF che potrà sanzionare la fattispecie ai sensi del D. Lgs. 19.11.2004, n. 297. Ai fini dell'ispezione l'operatore consente a Bioagricert:

- ✓ l'accesso a tutte le aree valutate, alle registrazioni ed al personale coinvolto;
- ✓ la partecipazione alle diverse verifiche ispettive ad osservatori Bioagricert e ai valutatori dell'Ente di accreditamento, previa apposita accettazione da parte dell'operatore medesimo, i quali valuteranno esclusivamente l'operato dell'Organismo di controllo. L'operatore inoltre è tenuto a controfirmare i rapporti d'ispezione e di prelievo campioni, di cui riceve copia. Nel caso in cui l'operatore rifiuti di controfirmare i documenti di cui sopra, Bioagricert verbalizza le motivazioni della mancata sottoscrizione da parte dell'operatore e ne invia comunicazione all'ICQRF.

28 NON CONFORMITÀ E REITERAZIONE

Nell'allegata **tabella 3** sono riportate le possibili NC con i relativi trattamenti, a carico di ciascun operatore della filiera.

Sono previsti due livelli di non conformità:

- **Lievi:** mancato soddisfacimento di requisiti / prescrizioni del processo di produzione, del sistema di autocontrollo, della gestione e della documentazione aziendale che non pregiudica la rispondenza del prodotto ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione. Il prodotto può essere identificato come IGP;
- **Gravi:** mancato soddisfacimento di requisiti / prescrizioni del processo di produzione, del sistema di autocontrollo, della gestione e della documentazione aziendale che pregiudica la rispondenza del prodotto ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione. Il prodotto/lotto non può essere identificato come IGP.

Le NC rilevate da BAC nel corso delle verifiche ispettive effettuate presso l'operatore riportano il tipo di NC, il soggetto interessato, la fase in cui si applicano, il trattamento e le azioni correttive corrispondenti secondo quanto previsto dallo schema dei controlli. I rapporti di NC sono trasmessi dal tecnico ispettore alla sede centrale BAC che provvederà alla loro gestione. In adempimento alle disposizioni vigenti le situazioni non conformi qualificate come gravi saranno comunicate all'ICQRF per il seguito di competenza.

La comunicazione alle autorità competenti (Ispettorato) delle non conformità gravi rilevate dall'ODC nel corso delle attività di controllo avviene soltanto a seguito di decisione definitiva del rigetto di ricorso, ove presentato dall'operatore, ovvero alla scadenza del termine previsto per la presentazione del ricorso e di richiesta di revisione di analisi

Reiterazione

S'intende la condizione per cui un operatore, che ha commesso una determinata NC, pur avendo rispettato il provvedimento subito, ripete nuovamente la medesima NC (riferimento ID). Tale evento, ripetuto per un determinato numero di volte in un arco temporale, comporta i provvedimenti aggiuntivi di seguito riportati:

NC riguardanti il processo

- Dopo 3 NC lievi, alla rilevazione della quarta non conformità dello stesso tipo (ripetizione della medesima NC/ID) viene svolta da BAC una verifica ispettiva aggiuntiva annunciata.
- Dopo 2 NC gravi alla rilevazione della terza non conformità dello stesso tipo (ripetizione della medesima NC/ID) BAC esegue una verifica ispettiva aggiuntiva non annunciata.

NC riguardanti i requisiti chimico-fisici:

Dopo 2 analisi non conformi, alla rilevazione della terza analisi non conforme, BAC effettua una verifica ispettiva aggiuntiva non annunciata con prelievo del prodotto presso l'operatore.

Il meccanismo della reiterazione è soggetto alla condizione che la sommatoria delle NC dello stesso tipo, sia mantenuta attiva fino ad un massimo di 24 mesi per le NC lievi e 36 mesi per le NC gravi. Pertanto, superato tale periodo, le NC commesse in precedenza sono prescritte e non più considerate nel conteggio. La reiterazione infine, non si applica alle NC la cui responsabilità non è imputabile all'operatore.

29 GESTIONE DELLE NON CONFORMITA' DA PARTE DI BAC

Non conformità

Le NC sono notificate all'operatore da BAC entro 10 giorni dal ricevimento del rapporto di NC, al fine di consentire l'attività di riesame e decisione delle NC accertate in fase di valutazione. L'operatore riceverà un provvedimento dove sono riportate la tipologia e la descrizione della non conformità, nonché il trattamento e i tempi per l'effettuazione delle azioni correttive

Annullamento e revoca del provvedimento

L'annullamento si realizza quando l'operatore ottiene la revisione del provvedimento tramite ricorso consentendo la "reintegra totale" e retroattiva (alla data del provvedimento); la revoca si realizza quando l'operatore ottiene la revisione del provvedimento e il suo ritiro, consentendo la "reintegra condizionata" alla verifica del mantenimento delle condizioni della certificazione.

30 RICORSI, RECLAMI E CONTENZIOSI

RICORSI

Gli operatori possono presentare ricorso contro i provvedimenti comminati da BAC entro 30 giorni dal ricevimento, dettagliando le ragioni del dissenso e richiedendo la revisione del provvedimento. Il ricorso deve essere presentato al Comitato ricorsi (CRI) BAC che garantisce imparzialità e indipendenza del giudizio. Valutato il ricorso, il CRI emette un documento contenente i risultati del ricorso con le motivazioni delle decisioni prese entro 30 giorni dalla data di notifica del ricorso da parte dell'operatore. L'eventuale ricorso non interrompe comunque l'esecutività dei provvedimenti adottati, fino a diverso pronunciamento del comitato ricorsi. In caso di non accoglimento del ricorso, il provvedimento diventa definitivo e oggetto di segnalazione. In caso di accoglimento il provvedimento viene annullato o revocato. Le spese relative alla gestione del ricorso, riportate nei rispettivi tariffari, saranno a carico del soccombente.

RECLAMI

La politica per la qualità di Bioagricert considera con estrema importanza la fiducia nella certificazione presso clienti e consumatori, e si prefigge quindi l'obiettivo di una risoluzione tempestiva dei reclami. La gestione dei reclami è affidata direttamente alla Presidenza BAC, coadiuvata per gli aspetti tecnici dall'ufficio qualità. La procedura di gestione del reclamo comprende una prima risposta circa la presa in carico del reclamo o il rigetto dello stesso, un'indagine per individuare le cause e le possibili azioni correttive che possono evitare il ripetersi del problema che ha condotto al reclamo, l'invio al reclamante e a tutti i soggetti coinvolti di una comunicazione scritta comprendente gli esiti finali delle indagini relative al reclamo e le motivazioni per le decisioni prese in merito. L'esito delle indagini e le motivazioni per le relative decisioni sono emessi **entro 30 giorni** dalla data di ricezione del reclamo da parte di BAC. Qualora fosse necessario il pronunciamento di altri Organismi di Controllo o soggetti coinvolti nel reclamo, il tempo di attesa dei pareri esterni interrompe i limiti di tempo prefissati.

CONTENZIOSI

Qualsiasi controversia relativa all'applicazione della presente procedura sarà risolta mediante arbitrato rituale presso la Camera Arbitrale della C.C.I.A.A. di Bologna, da un Collegio Arbitrale composto da n° 3 arbitri, nominati ed operanti secondo le regole della suddetta Camera Arbitrale. Il Collegio viene costituito nel seguente modo: a) ciascuna parte designa un arbitro. Il terzo arbitro, con funzioni di Presidente, è nominato dai due arbitri designati dalle parti, entro 15 giorni dalla comunicazione loro inviata. b) in mancanza delle suddette designazioni, di cui al punto a), queste verranno effettuate dal Comitato Tecnico della Camera Arbitrale. Gli arbitri decideranno secondo equità, nel rispetto delle norme degli artt. 806 e seg. del Codice di Procedura Civile. Il Foro competente è quello di Bologna.

31 CONSENSO AL SUBAPPALTO E DIRITTO DI RICUSAZIONE

- L'attività ispettiva è svolta da liberi professionisti (Tecnici Ispettori BAC);
- L'attività di prova è subappaltata a laboratori accreditati a fronte della norma ISO/IEC 17025;
- Gli operatori possono ricusare i tecnici ispettori e/o i laboratori inviando motivata comunicazione scritta a BAC che, se accoglie le motivazioni, provvederà a sostituire il tecnico ispettore e/o il laboratorio.

32 RISERVATEZZA

In riferimento ai contenuti del Reg. UE 2016/679. e s.m. e i., l'OdC si impegna a mantenere la riservatezza, salvo eventuali disposizioni di legge o giudiziale, dei dati e delle informazioni aziendali derivanti dall'esecuzione dell'attività di certificazione e a garantire il segreto professionale dei suoi operatori. Tutti i componenti (membri dei Consigli, ispettori, responsabili, dipendenti), nonché tutto il personale che in qualsiasi modo può avere accesso agli uffici dell'OdC sono tenuti alla riservatezza e si impegnano per iscritto a non divulgare informazioni a terzi estranei. Tutti gli archivi dell'OdC (informatici e cartacei) sono adeguatamente protetti e con accesso esclusivo agli autorizzati per le finalità strettamente necessarie al processo di controllo e certificazione. L'OdC richiede il consenso scritto all'operatore per cedere a terzi le informazioni, fatta eccezione per quelle informazioni obbligatorie da trasmettere alle Autorità Competenti e all'Ente di accreditamento. L'OdC, notifica agli operatori l'informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente.

33 PUBBLICITÀ E TRASPARENZA

Nel sito internet www.bioagricert.org, BAC pubblica tutti i documenti del sistema di certificazione destinati all'operatore e approvati dal MASAF.

34 USO DEI MARCHI E DEI RIFERIMENTI ALLA CERTIFICAZIONE

L'operatore, nel rendere pubblica la notizia di aver ottenuto la certificazione, deve rispettare le seguenti condizioni:

1. deve fare riferimenti chiari ed esclusivi ai prodotti per i quali si è ottenuta la certificazione e assicurare che non nasca confusione presso il consumatore con prodotti della propria azienda non certificati;
2. non deve usare la certificazione in alcun modo che possa ledere l'immagine di Bioagricert, accertandosi che anche nelle comunicazioni o dichiarazioni riguardanti la certificazione rilasciata, non vi siano aspetti che alterano la corretta interpretazione della certificazione;
3. qualora l'operatore fornisca a terza copia della propria certificazione, essa deve essere riportata integralmente se non diversamente previsto nello schema di certificazione.

La pubblicità ingannevole è considerata una non conformità e pertanto oggetto di provvedimenti da parte di BAC. Le false rivendicazioni, nonché la contraffazione dei certificati e dei marchi, sono perseguite legalmente.

35 MODULISTICA

Ad eccezione dei Moduli predisposti per gli operatori che intendono richiedere il riconoscimento ai fini della denominazione e l'accesso al circuito tutelato **della IGP asparago verde di Canino** sono proposti alcuni formati cartacei, non aventi carattere obbligatorio, predisposti da BAC ai fini della registrazione in autocontrollo delle operazioni aziendali. Gli operatori interessati possono utilizzare tali formati ovvero impiegarne altri, anche su supporto elettronico, ancorché siano equivalenti per natura e qualità delle informazioni riportate.

36 TABELLE ALLEGATE

TABELLA 1 – COMUNICAZIONI PERIODICHE DEGLI OPERATORI;

TABELLA 2 – SINTESI DEI REQUISITI PREVISTI DAL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE;

TABELLA 3 – CLASSIFICAZIONE DELLE NON CONFORMITÀ E RELATIVI TRATTAMENTI.

36.1 TABELLA 1 – COMUNICAZIONI PERIODICHE DEGLI OPERATORI

CATEGORIA DI OPERATORE	CODICE COMUNICAZIONE	INFORMAZIONI PERIODICHE	FREQUENZA
Produttore Agricolo	P01	Raccolta	Comunicano le date di inizio raccolta dell'asparago.
	P02	Quantità raccolte e conferite	Comunicano entro il 10/7 e 10/11 di ogni anno e ogni qualvolta venga richiesto da BAC le quantità raccolte e conferite mediante il modulo (MOD_26_APP) o equivalente
Trasformatore	TR01	Quantità approvvigionate	Comunicano entro il 10/7 e 10/11 di ogni anno ed ogni volta che viene chiesto da BAC i quantitativi presi in carico di Asparago verde di Canino IGP mediante il modulo (Mod. PF DOP_IGP) o equivalente
Intermediario	I01	Quantità approvvigionate	Comunicano entro il 10/7 e 10/11 di ogni anno ed ogni volta che viene chiesto da BAC i quantitativi presi in carico di Asparago verde di Canino IGP mediante il modulo (Mod. PF DOP_IGP) o equivalente
Confezionatore	C01	Quantità confezionate e vendute	Comunicano, entro il 10/7 e 10/11 di ogni anno, i quantitativi venduti di Asparago verde di Canino IGP, mediante il modulo DC_DOP-IGP o equivalente.

Tali comunicazioni devono essere trasmesse anche qualora le produzioni siano nulle.

36.2 TABELLA 2 – SINTESI DEI REQUISITI PREVISTI DAL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PRODUTTORE AGRICOLO

CATEGORIA REQUISITO	DETTAGLIO REQUISITO	CODICE REQU.	RIF. DISCIPLINARE
Zona di produzione	La zona di produzione dell'Asparago verde di Canino è rappresentata esclusivamente dal territorio dei comuni Canino, Cellere, Montalto di Castro, Tarquinia, Tuscania, Tessennano, Arlena di Castro, della provincia Viterbo	P01	Art. 3
Metodo di ottenimento di Tecniche di coltivazione	La coltivazione deve essere effettuata in pieno campo o in coltura protetta, utilizzando piantine o zampe varietà <i>Asparagus officinalis</i> L., tipologia verde, riconducibili alle seguenti cultivar: Atlas, Grande, UC157, Vegalim, Starlim, Italo, Atticus, Verdus. L'Asparagiaia ha una durata massima di 15 anni. Non è ammesso l'impiego di varietà geneticamente modificate.	P02	Art. 5 comma 5.1
Metodo di ottenimento Preparazione del terreno nuovo impianto	I lavori preparatori hanno lo scopo di consentire uno sgrondo regolare delle acque in eccesso. Nel periodo di agosto-ottobre deve essere effettuata un'aratura profonda di almeno 50 cm. Seguono le lavorazioni di affinamento del terreno (epicature) da effettuare da ottobre ad aprile, che servono a predisporre l'apertura di solchi dove andranno a dimora le piante.	P03	Art. 5 comma 5.2
Metodo di ottenimento Trapianto	L'epoca per il trapianto delle zampe è compresa tra il mese di febbraio ed il mese di giugno, mentre quella per le piantine è tra aprile e giugno. L'investimento massimo d'impianto per ettaro è di 34.000 zampe o piantine. La messa a dimora avviene tramite solchi profondi tra 25 e 45 cm.	P04	Art. 5 comma 5.3
Metodo di ottenimento	Sono ammesse le seguenti tecniche di irrigazione: aspersione o irrigazione a goccia e la sub-irrigazione	P05	Art. 5 comma 5.4
Metodo di ottenimento Concimazione, Difesa fitosanitaria e Diserbo	Secondo quanto disposto dalle norme contenute nei disciplinari emanati dalla Regione Lazio in materia di produzione integrata	P06	Art. 5 comma 5.5
Metodo di ottenimento Operazioni colturali su impianti esistenti	Da novembre a febbraio, dopo il naturale e fisiologico disseccamento delle fronde, al termine del ciclo vegetativo, la parte aerea della pianta viene trinciata.	P07	Art. 5 comma 5.6
Metodo di ottenimento Operazioni colturali ammesse: geotermia	In coltura protetta è ammesso il ricorso alla geotermia con l'impiego di acqua calda naturale proveniente da falde affioranti presenti nella zona di cui all'art. 3. La parte edule dei turioni viene protetta in tunnel di polietilene e le radici vengono riscaldate attraverso tubi interrati in cui scorre acqua calda che permette una raccolta a partire dal mese di gennaio.	P08	Art. 5 comma 5.7
Metodo di ottenimento Avvicendamento colturale	Il reimpianto dell'Asparago verde di Canino I.G.P. è consentito sui terreni non prima di 5 anni dall'espianto della vecchia asparagiaia. Sono vietate precessioni e successioni colturali di carota, barbabietola, erba medica, trifoglio e patata	P09	Art 5 comma 5.8
Metodo di ottenimento Raccolta (resa)	La raccolta avviene nel periodo gennaio/giugno e settembre/ottobre a mano con l'ausilio di un coltello. La produzione annua massima è di 12 t/ha.	P10	Art 5 comma 5.9
Prova dell'origine, tracciabilità e rintracciabilità del prodotto	Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità del prodotto	P11	Art 4

TABELLA 2 – SINTESI DEI REQUISITI PREVISTI DAL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INTERMEDIARIO TRASFORMATORE/CONFEZIONATORE

CATEGORIA REQUISITO	DETTAGLIO REQUISITO	CODICE REQU.	RIF. DISCIPLINARE
Ubicazione	I confezionatori, trasformatori e intermediari possono essere ubicati anche fuori zona di produzione	C01/TR01/I01	-
Caratteristiche del prodotto	L'Indicazione geografica protetta "Asparago verde di Canino" è riservata ai turioni di asparago appartenenti alla famiglia delle Liliaceae, varietà <i>Asparagus officinalis</i> L., tipologia verde, riconducibili alle seguenti cultivar: Atlas, Grande, UC157, Vegalim, Starlim, Italo, Atticus, Verdus.	C02	Art.2 comma 2.1
Caratteristiche morfologiche immissione al consumo	- colore verde brillante su tutto il gambo, con sfumature violacee all'apice; - intero, con portamento eretto e apice stretto e chiuso; consistenza soda, non flaccida; - pulito, privo di terra o di qualsiasi altra impurità;	C03	Art.2 comma 2.2
Caratteristiche merceologiche immissione al consumo	- Categoria Extra: diametro del turione > di 16 mm; - Categoria I: diametro del turione tra 10,1 e 16 mm. - Categoria II (detta asparagina): diametro del turione tra 8 – 10 mm. È ammessa una tolleranza del +/- 10% in peso di turioni non rispondenti al diametro indicato all'interno della stessa confezione.	C04	Art.2 comma 2.3
Caratteristiche organolettiche immissione al consumo	- odore: da delicato a intenso, privo di note anomale; - sapore: dolce, con retrogusto erbaceo;	C05	Art.2 comma 2.3
Caratteristiche chimico-fisiche immissione al consumo	- ferro: maggiore di 1 mg/100 g – - magnesio: maggiore di 10 mg/100 g	C06	Art.2 comma 2.4
Caratteristiche del prodotto destinato alla trasformazione	Per il prodotto destinato alla trasformazione, possono essere utilizzati anche i turioni che rispettano tutti i requisiti richiesti dal disciplinare di produzione, ad eccezione dei requisiti di calibro e forma. Sono altresì ammesse lievi alterazioni superficiali del turione purché tali alterazioni non pregiudichino la qualità e la conservabilità dei turioni. Tali turioni possono fregiarsi della I.G.P "Asparago verde di Canino" ma non possono essere destinati al consumatore finale come prodotto fresco non trasformato.	C07	Art.2
Metodo di ottenimento lavorazione post-raccolta	L' "Asparago verde di Canino" IGP deve essere consegnato in mazzi o alla rinfusa al centro di lavorazione. Qui viene sottoposto a pulitura, cernita, lavaggio, calibrazione, taglio, ammazzettamento e suddivisione in base alla categoria merceologica, pareggiati alla base mediante taglio manuale o meccanico e confezionati. Il prodotto può essere direttamente commercializzato tal quale o conservato in celle frigorifere a riparo dalla luce e alla temperatura di 2°/8°C.	C08	Art 5 comma 5.10
Metodo di ottenimento processo di III gamma	I turioni di "Asparago verde di Canino" IGP sono sottoposti al processo di lavaggio e di cernita. È ammessa la scottatura del prodotto, anche detta blanchitura, trattamento termico in acqua o vapore da 70°C a 105°C per un tempo che va da 3 minuti a 5 minuti. In seguito le operazioni prevedono la sgrondatura, la seconda cernita, il preraffreddamento e surgelazione. Il prodotto viene poi vagliato, pesato e confezionato.	C09	Art 5 comma 5.11

TABELLA 2 – SINTESI DEI REQUISITI PREVISTI DAL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE INTERMEDIARIO TRASFORMATORE/CONFEZIONATORE

CATEGORIA REQUISITO	DETTAGLIO REQUISITO	CODICE REQU.	RIF. DISCIPLINARE
Confezionamento prodotto fresco	<ul style="list-style-type: none"> - fazzoletti di materiale per uso alimentare del peso compreso tra 0.250 e 1000 g. - fascette per uso alimentare del peso compreso tra 0,250 e 1000 g. - vaschette di materiale per uso alimentare del peso compreso tra 0,125 e 1000 g. - scatole-box di materiale per uso alimentare del peso compreso tra 1 e 6 kg. - cassette di materiale per uso alimentare del peso compreso tra 1 e 12 kg. <p>È ammessa la vendita di turioni sciolti in imballaggi di materiale per uso alimentare del peso massimo di 12 kg.</p>	C10	Art 8
Confezionamento gamma	<ul style="list-style-type: none"> - in buste di materiale per uso alimentare, sigillata, in atmosfera controllata, da 0,10 kg a 10 kg; - in buste di materiale per uso alimentare sigillata, sottovuoto da 0,5 kg a 10 kg. 	C11	Art 8
Etichettatura	<p>La confezione, oltre alle informazioni obbligatorie previste dalla specifica normativa nazionale ed europea, reca obbligatoriamente sull'etichetta a caratteri di stampa chiari e leggibili, oltre al simbolo grafico europeo della IGP e al logo della IGP più avanti descritto, le seguenti ulteriori indicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "Asparago verde di Canino" seguita dall'acronimo IGP (Indicazione Geografica Protetta) o dalla dicitura Indicazione Geografica Protetta; • nome o ragione sociale ed indirizzo o sede del produttore singolo e/o associato e/o del confezionatore; 	C12	Art 8
<p style="text-align: center;">Logotipo</p> 	<p>I logotipo "Asparago verde di Canino" deve essere conforme per forma, colori in base a quanto previsto dal disciplinare di produzione.</p> <p>Il logo si potrà adattare proporzionalmente alle varie declinazioni di utilizzo, rispettando il rapporto 1:1, per un minimo di 1 cm per lato</p>	C13	Art 8
Prova dell'origine, tracciabilità e rintracciabilità del prodotto	Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità del prodotto	C14	Art 4

36.3 TABELLA 3 – CLASSIFICAZIONE DELLE NON CONFORMITÀ E RELATIVI TRATTAMENTI

OPERATORE	CATEGORIA-REQUISITO-ADEMPIMENTO	ID	Codice requisito specifico adempimento	NON CONFORMITA' L=lieve G=grave	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE dell'OdC
PRODUTTORE AGRICOLO (P)	Zona di produzione non conforme	1	P01 TAB 2 Mod. RA_PA_26_AC	grave	Mancata iscrizione in caso di richiesta di prima adesione Esclusione del prodotto dal circuito tutelato in caso di riconferma se fuori zona di produzione.	richiesta di adeguamento con invio della documentazione corretta
	Mancato rispetto dei requisiti previsti dal disciplinare di produzione in fase di coltivazione, metodo di ottenimento.	2	P02 - P09 TAB2	grave	Esclusione prodotto con riferimento all' appezzamento interessato alla NC	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva.
	Resa non conforme	3	P10 TAB 2	grave	Esclusione prodotto con riferimento all' appezzamento interessato al NC in caso di resa non conforme dal disciplinare di produzione	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva.
	Registrazione dei requisiti disciplinati	4	P02-P09 TAB 2	grave	Esclusione prodotto, con riferimento all' appezzamento interessato alla NC, in caso di mancata registrazione che non permette la verifica dei requisiti disciplinati	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva
		5	P02-P09 TAB 2	lieve	Richiesta adeguamento e avvio corrette procedure di registrazione in caso di registrazioni incomplete o imprecise tali da non pregiudicare la verifica dei requisiti disciplinati	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi.
	Registrazione quantitativi raccolti e venduti.	6	P10 - P11 TAB 2	grave	Esclusione lotto del prodotto interessato alla NC per mancata registrazione dei quantitativi raccolti e venduti con perdita di rintracciabilità	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva
		7	P10 - P11 TAB 2	lieve	Richiesta adeguamento in caso di registrazione incompleta dei quantitativi raccolti e venduti che non comporta la perdita di rintracciabilità	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi.
	Identificazione con idonea documentazione del prodotto IGP durante il conferimento	8	P11 TAB 2	lieve	Richiesta adeguamento in caso di registrazione e identificazione incompleta che non comporta la perdita di rintracciabilità	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi.
		9		grave	Esclusione lotto del prodotto interessato alla NC per mancata identificazione con perdita di rintracciabilità	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva

OPERATORE	CATEGORIA-REQUISITO-ADEMPIMENTO	ID	Codice requisito specifico adempimento	NON CONFORMITA' L=lieve G=grave	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE dell'Odc
INTERMEDIARI (I)	Nel territorio descritto dalla richiesta di adesione	10	§ 4.4 DTMod. RA_TR_26_AC	lieve	Controllo della corretta compilazione e completezza della richiesta inviata. Sospensione procedura riconoscimento	richiesta integrazione a completamento della documentazione presentata
	Presa in carico	11	§ 19.2 lettera A DT	Grave	Esclusione del prodotto/lotto preso in carico da operatori non iscritti nell'elenco degli operatori controllati e nel caso di produttori primari, da operatori non in zona di produzione	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva
	Identificazione del prodotto in entrata	12	§ 19.2 lettera D DT	Grave	Esclusione del prodotto/lotto in entrata che non consente l'identificazione del prodotto, del fornitore, della quantità, della data di conferimento e dei requisiti disciplinati.	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva
		13	§ 19.2 lettera D DT	Lieve	Notifica carenza in caso di registrazione incompleta che consente l'identificazione del prodotto, del fornitore, della quantità, della data di conferimento e dei requisiti disciplinati.	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi.
	Registrazione del prodotto IGP in accettazione	14	§ 19.1 DT C14 TAB 2	Grave	Esclusione del prodotto per Mancata registrazione di presa in carico tale da impedire la rintracciabilità (fornitori e quantità conferita)	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva
		15	§ 19.1 DT C14 TAB 2	Lieve	Notifica carenza per incompleta registrazione che non pregiudica l'identificazione e la rintracciabilità	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi.
	Identificazione del prodotto IGP durante lo stoccaggio	16	20.2 DT C14 TAB 2	Lieve	Notifica carenza identificazione tale da non pregiudicare la rintracciabilità e la verifica dei requisiti disciplinati	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi.
		17	§ 20.2 DT C14 TAB 2	Grave	Esclusione del prodotto/lotto per identificazione assente tale da pregiudicare la rintracciabilità e la verifica dei requisiti disciplinati	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva
	Registrazione delle operazioni di vendita su apposito registro fornito da BAC o equivalente in modo da poter verificare la quantità venduta e quella in giacenza	18	§ 17.1.2 E § 17.1.3 DT C14 TAB 2	grave	Esclusione prodotto per mancanza o errata registrazione con perdita dell'identificazione e rintracciabilità	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva
		19		lieve	Notifica della carenza per incompleta registrazione senza perdita dell'identificazione e rintracciabilità	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva in caso di mancato adeguamento
Identificazione del prodotto IGP durante il conferimento con idonea documentazione (fatture e/o DDT, schede ecc.)	20	§ 20.1 DT C14 TAB 2	Lieve	Notifica carenza riferimenti alla IGP mancanti o incompleti.	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi	

OPERATORE	CATEGORIA-REQUISITO-ADEMPIMENTO	ID	Codice requisito specifico adempimento	NON CONFORMITA' L=lieve G=grave	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE dell'OdC
CONFEZIONATORI/ TRASFORMATORI (TR, C)	Nel territorio descritto dalla richiesta di adesione	21	§ 4.4 DT Mod. RA_TR_26_AC	Lieve	Controllo della corretta compilazione e completezza della richiesta inviata. Sospensione procedura riconoscimento	richiesta integrazione a completamento della documentazione presentata
	Presa in carico	22	§ 19.2 Lettera A DT	Grave	Esclusione del prodotto/lotto preso in carico da operatori non iscritti nell'elenco degli operatori controllati e nel caso di produttori primari, da operatori non in zona di produzione	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva
	Identificazione del prodotto in entrata	23	§ 19.2 Lettera D DT	Grave	Esclusione del prodotto/lotto in assenza di idonea documentazione per ogni fornitura in entrata e/o descrizione incompleta che non consente l'identificazione del prodotto, del fornitore, della quantità, della data di conferimento e dei requisiti disciplinati	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva
		24	§ 19.2 Lettera D DT	Lieve	Notifica carenza in caso di registrazione incompleta che consente l'identificazione del prodotto, del fornitore, della quantità, della data di conferimento e dei requisiti disciplinati	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi.
	Registrazione del prodotto IGP in accettazione	25	§ 19.1 DT C14 TAB 2	Grave	Esclusione del prodotto per Mancata registrazione di presa in carico tale da impedire la rintracciabilità (fornitori e quantità conferita)	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva
		26	§ 19.1 DT C14 TAB 2	Lieve	Notifica carenza per incompleta registrazione che non pregiudica l'identificazione e la rintracciabilità	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi.
	Identificazione del prodotto IGP durante lo stoccaggio	27	20.2 DT C14 TAB 2	Lieve	Notifica carenza identificazione tale da non pregiudicare la rintracciabilità e la verifica dei requisiti disciplinati	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi.
		28	§ 20.2 DT C14 TAB 2	Grave	Esclusione del prodotto/lotto per identificazione assente tale da pregiudicare la rintracciabilità e la verifica dei requisiti disciplinati	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva
	Separazione spaziotemporale del processo produttivo	29	§ 20.3 DT C14 TAB 2	lieve	Notifica carenza identificazione durante il processo produttivo tale da non pregiudicare la rintracciabilità e la verifica dei requisiti disciplinati con separazione spaziotemporale tra i diversi processi	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi.

OPERATORE	CATEGORIA-REQUISITO-ADEMPIMENTO	ID	Codice requisito specifico adempimento	NON CONFORMITA' L=lieve G=grave	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE dell'Odc	
CONFEZIONATORI/ TRASFORMATORI (TR, C)	Separazione spazio-temporale del processo produttivo	30	§ 20.3 DT C14 TAB 2	Grave	Esclusione prodotto (lotto interessato alla NC) con identificazione assente e/o carente durante il processo produttivo tale da pregiudicare la rintracciabilità e la verifica dei requisiti disciplinati senza separazione spazio-temporale tra i diversi processi	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva.	
	Rispetto dei requisiti previsti dal disciplinare di produzione riguardo le caratteristiche del prodotto per l'immissione al consumo	31	C02 - C07 TAB 2	grave	Esclusione del lotto/lotti interessati alla NC per mancato rispetto dei requisiti previsti dal disciplinare di produzione riguardo le caratteristiche del prodotto per l'immissione al consumo.	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva	
	Rispetto dei requisiti previsti dal disciplinare di produzione riguardo il metodo di ottenimento lavorazione post raccolta e processo di III gamma	32	C08 - C09 TAB 2	grave	Esclusione del lotto/lotti interessati alla NC riguardo il metodo di ottenimento lavorazione post raccolta e processo di III gamma	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva	
	Analisi in autocontrollo e frequenza analitica		33	§ 24 DT	grave	Esclusione del lotto interessato alla NC per mancate analisi in autocontrollo come previsto da piano.	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Eseguire l'autocontrollo con invio a BAC della analisi, in base al volume produttivo, come da procedura interna (Caratteristiche merceologiche, morfologiche, organolettiche) e mediante laboratorio per le Caratteristiche chimico fisiche. Verifica ispettiva aggiuntiva
			34	§ 24 DT	Lieve	Notifica del mancato rispetto dell'entità di autocontrollo con le frequenze previste dal piano.	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Eseguire l'autocontrollo con invio a BAC delle analisi, in base al volume produttivo, come da procedura interna (Caratteristiche merceologiche, morfologiche, organolettiche) e mediante laboratorio per le Caratteristiche chimico fisiche.
	Piano analitico rinforzato in autocontrollo in seguito ad analisi non conformi	35	§ 25 DT	Lieve	Notifica carenza e attuazione piano analitico rinforzato con almeno 1 analisi aggiuntiva nel corso dei successivi lotti di produzione	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi e invio delle analisi a Bioagricert. In caso di mancato adeguamento verifica ispettiva aggiuntiva con campionamento prodotto a compensazione delle verifiche in autocontrollo non effettuate.	
Prodotto non conforme ai requisiti disciplinati in seguito ad analisi in autocontrollo	36	§ 25 DT	grave	Esclusione del lotto/lotti NC con segnalazione all'Autorità competente (ICQRF) nel caso in cui sia stata utilizzata la denominazione sul prodotto non conforme e lo stesso sia stato già immesso sul mercato.	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. verifica ispettiva aggiuntiva con campionamento prodotto a compensazione delle verifiche in autocontrollo non effettuate.		

OPERATORE	CATEGORIA-REQUISITO-ADEMPIMENTO	ID	Codice requisito specifico adempimento	NON CONFORMITA' L=lieve G=grave	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE dell'Odc
CONFEZIONATORI/ TRASFORMATORI (TR, C)	Prodotto non conforme ai requisiti disciplinati in seguito ad analisi in autocontrollo	37	§ 25 DT	lieve	Richiesta adeguamento in caso di dati non completi con evidenza dell'avvenuto declassamento e della documentazione relativa alla destinazione finale del prodotto	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi.
	Richiesta primo rilascio e rinnovo dell'autorizzazione all'immissione al consumo	38	§ 6 e § 9 DT	grave	Commercializzazione prodotto non conforme e senza aver chiesto e ricevuto l'autorizzazione all'immissione al consumo.	Richiesta gestione non conformità, invio della richiesta da parte dell'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva.
		39	§ 6 e § 9 DT	lieve	Commercializzazione prodotto conforme ma senza aver chiesto e ricevuto l'autorizzazione all'immissione al consumo.	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi.
	Conformità etichette	40	C12-C13 § 7 DT	lieve	Utilizzo etichetta non verificata ma conforme ai requisiti disciplinati con prodotto immesso sul mercato	Richiesta gestione non conformità all'operatore con invio dell'etichetta a BAC per la verifica
		41	C12-C13 § 7 DT	lieve	Utilizzo etichetta non verificata e non conforme ai requisiti disciplinati con prodotto non immesso sul mercato	Esclusione etichetta non conforme con rietichettatura del prodotto e invio dell'etichetta a BAC per la verifica.
		42	C12-C13 § 7 DT	Grave	Utilizzo etichetta non verificata e non conforme ai requisiti disciplinati con prodotto immesso sul mercato	Esclusione etichettato non conforme con rietichettatura del prodotto e invio dell'etichetta a BAC per la verifica. Verifica ispettiva aggiuntiva
	Identificazione dei prodotti destinati al confezionamento secondo le modalità e le tipologie di confezioni previste dal disciplinare di produzione sia per il prodotto fresco sia per la III gamma	43	§ 20.5 DT C10-C11	Grave	Esclusione prodotto per mancanza o errata identificazione tale da pregiudicare la rintracciabilità e il rispetto dei requisiti disciplinati	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva
	Registrazione delle operazioni di vendita su apposito registro fornito da BAC o equivalente in modo da poter verificare la quantità venduta e quella in giacenza	45	§ 17.1.2 e § 17.1.3 DT	grave	Esclusione prodotto per mancanza o errata registrazione con perdita dell'identificazione e rintracciabilità	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva
		46		lieve	Notifica della carenza per incompleta registrazione senza perdita e rintracciabilità	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi.
	Identificazione del prodotto IGP durante il conferimento/vendita con idonea documentazione (fatture e/o DDT, schede ecc.)	47	§ 20.1 e § 20.6 DT	Lieve	Notifica carenza riferimenti alla IGP mancanti o incompleti.	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi

OPERATORE	CATEGORIA-REQUISITO-ADEMPIMENTO	ID	Codice requisito specifico adempimento	NON CONFORMITA' L=lieve G=grave	TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	AZIONE dell'OdC
Tutti gli operatori (P, I, TR, C)	le registrazioni devono consentire a Bioagricert di effettuare il controllo di carico-scarico (bilancio di massa).	48	§ 17.1.1, § 17.1.2 e §17.1.3 DT	Grave	Esclusione prodotto/ lotto interessato alla NC per mancata registrazione e/o gestione e archiviazione dei documenti che non consentono di effettuare il bilancio di massa.	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva
		49		Lieve	Notifica carenza per incompleta registrazione e/o carenza gestione e archiviazione dei documenti che consente di effettuare il bilancio di massa con congruenza tra Q.tà scaricate e Q.tà vendute)	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi.
	Mancato invio comunicazioni periodiche a Bac	50	TAB 1	Lieve	Notifica carenza e sollecito comunicazione con integrazione documentale	attesa invio dati e verifica ispettiva aggiuntiva in caso di mancata trasmissione dei dati richiesti
	Successivamente all'iscrizione nell'elenco degli operatori controllati, il soggetto è tenuto a mantenere invariate tutte le condizioni che ne hanno determinato il riconoscimento e l'iscrizione iniziale (dati catastali, superfici, impianti, attrezzature, requisiti legali, cambi societari, dati fiscali, di processo, ecc.) e a comunicare formalmente a BAC le variazioni entro 15 gg.	51	§ 6.3- § 12 DT	lieve	Mancata comunicazione all'OdC di variazioni non significative successive al riconoscimento che non compromettono la conformità alle prescrizioni del Piano dei Controlli e alle disposizioni disciplinate	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi.
		52	§ 6.3- § 12 DT	Grave	Mancata comunicazione all'OdC di variazioni significative successive al riconoscimento che compromettono la conformità alle prescrizioni del Piano dei Controlli e alle disposizioni disciplinate. Esclusione prodotto/lotti interessati alla NC.	Richiesta gestione non conformità all'operatore con adeguamento delle situazioni riscontrate non conformi. Verifica ispettiva aggiuntiva qualora non sia possibile verificare la risoluzione a livello documentale.
	L'operatore deve garantire il mantenimento e la conformità ai requisiti di legge (impianti adeguati e autorizzati dall'autorità competente, titolo di conduzione, proprietà, affitto, comodato, fascicolo aziendale ecc.).	53	§ 4.4 DT Lettera I	grave	Sospensione in caso di prima adesione per mancata conformità ai requisiti di legge. Esclusione del prodotto dal circuito tutelato in caso di riconferma per mancato mantenimento della conformità ai requisiti di legge.	Richiesta gestione non conformità con ripristino dei requisiti legali e invio a BAC della documentazione attestante la conformità. Verifica ispettiva aggiuntiva in caso di impossibilità di gestione della NC a livello documentale.